



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

via Santa Colomba, 133 - Palazzo Coni
82100 BENEVENTO

Tel. 082462043 – Fax 0824364875

Sito: campania.lnd.it

E-mail: del.benevento@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 2/GST del 28 Febbraio 2022

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N 2/GST (2021/2022)

**Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in BENEVENTO del 28 Febbraio 2022,
ha adottato la seguente decisione:**

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA

Si pubblica di seguito la decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale, avv. Gianluigi Nenna, nella seduta del 28 Febbraio 2022

DECISIONE del 28/02/2022

GARA DEL 13/02/202 ASD ATL. FOIANO - ASD FARNETUM

Il GST

Letto il ricorso proposto dal Presidente della società Farnetum, pervenuto via pec in data 16/02/2022 h.23.31, preannunciato con lo stesso mezzo in data 14/02/22 ore 23,14; questo GST provvedeva a comunicare alle Società interessate la fissazione della data di decisione ex art. 67 commi 6,7 CGS con invito alla controparte di depositare proprie deduzioni entro la data 25/02/2022. Il ricorso riguardava la gara Atl. Foiano - Farnetum disputata in data 13/2/22 ore 15 di cui alla riserva di omologa pubblicata sul CU n° 33 pag. 349. In ricorso la soc. reclamante ASD Farnetum chiedeva **“dichiarare la gara tra ASD Atl. Foiano e ASD Farnetum del 13/2/2022 è stata disputata in modo irregolare OMISSIS attesa la posizione irregolare del calciatore MIRESE ANTONIO GIOVANNI (calciatore giovane) perché lo stesso non risulta aver avuto l'autorizzazione all'attività agonistica ai sensi dell'art.34 co.3 NOIF - addebito della tassa reclamo sul conto della società”**; al ricorso allegava documentazione con indirizzo PEC non valido alla controparte al 14/2/22 reso noto al GS alle 23.19 del medesimo giorno, nuovo indirizzo pec della controparte sostituito al giorno 15/2/22, preannuncio reclamo a mezzo E-mail, preannuncio di reclamo a mezzo pec, ricevuta preannuncio reclamo a mezzo PEC. La soc. reclamata ASD Atletico Foiano faceva pervenire le proprie controdeduzioni con pec trasmessa in data 24/02/22 ore 18.30 ove chiedeva **“dichiarare inammissibile e improcedibile il ricorso proposto dalla ASD Farnetum per irregolarità procedurale perché non è stato notificato alla controparte, il preannuncio di ricorso”**. Preliminarmente il GST rileva che sia il Preavviso di reclamo sia il conseguente reclamo risultano ritualmente trasmessi a questo organo nei termini previsti dal CGS. Riportandoci alla questione preliminare avanzata dalla reclamata occorre preliminarmente ricostruire puntualmente le fasi dell'intero procedimento: partita disputata in data 13/2/2022- preannuncio del reclamante con tentativo di comunicazione via pec all'indirizzo di controparte così come riportato sul portale ufficiale FIGC-LND effettuato in data 14/2/22 ore 21.21 non andato a buon fine con la motivazione “INDIRIZZO NON VALIDO”- deposito del preannuncio di reclamo al GST via pec in pari data ore 23.14 con contestuale comunicazione di non aver potuto far recapitare lo stesso atto alla controparte per la motivazione sopra evidenziata e la precisazione di aver provveduto “in alternativa” ad avvisare la controparte via mail all'indirizzo indicato sullo stesso portale ufficiale - conseguente rituale deposito al GST del reclamo con pec del 16/2/22 ore 23.31, con la precisazione di averlo già recapitato al nuovo indirizzo pec della società di controparte in pari data. Ciò premesso occorre approfondire la questione preliminare evidenziata dalla reclamata in ordine all'omessa tempestiva ricezione del preavviso di reclamo e

valutare nel contempo il comportamento posto in essere da entrambe le società secondo i dettami propri delineati dal CGS nel contesto dell'ordinamento giuridico statale. Partendo dall'art 52 co.2 CGS che impone a tutte le società, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo, di comunicare alla Federazione l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni; ed aggiunge in caso di modifica dell'indirizzo PEC la società è tenuta a darne comunicazione alla Federazione. Occorre in questa sede precisare altresì che la soc. reclamata Atletico Foiano nelle proprie deduzioni oltre ad eccepire l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso entro le ore 24 del giorno successivo alla gara, nella propria memoria difensiva precisava: ***"Per onor del vero va precisato che in data 11/2/22 (venerdì) l'ASD Atletico Foiano è stato contattato dal Comitato Regionale LND, il quale avvisava della scadenza della PEC, e la società provvedeva in modo celere, in data 15/2/22 (martedì) a comunicare il nuovo indirizzo pec"***, aggiungendo altresì che ***"la Soc. Farnetum all'avviso di mancata consegna, avrebbe potuto ricorrere all'invio a mezzo fax che, anche se non completato, rilascia la ricevuta al contrario della mail"***. La stessa società Atl. Foiano concludeva asserendo di aver ricevuto via pec il solo ricorso in data 16/2/22, senza preannuncio. Per quanto esposto, in virtù delle violazioni procedurali evidenziate la stessa società reclamata chiedeva la irricevibilità/inammissibilità del ricorso proposto, senza aggiungere altro nel merito della questione né fornendo ulteriore documentazione. Alla luce delle esposte argomentazioni risulta lecito chiedersi quid Juris, secondo il diritto sportivo, nel caso di cui trattasi, quando una società provvede a comunicare ad altra società un'atto all'indirizzo PEC presente sul portale ufficiale in quanto precedentemente comunicato alla Federazione dalla stessa società titolare dell'indirizzo, nel caso in cui lo stesso venga restituito perché non sia più valido o per casella piena? In assenza di una specifica norma regolatrice occorre ricorrere alle vigenti norme dell'ordinamento giuridico nazionale; qualora nemmeno questo contenga una norma regolatrice della fattispecie in esame, si ricorre agli orientamenti interpretativi giurisprudenziali ed in particolar modo alle pronunce della Suprema Corte di Cassazione, eventualmente intervenute a regolare casi analoghi nell'ambito del processo civile cui s'ispira il CGS.. Difatti accade con una certa frequenza che non si riesca a notificare atti giudiziari in modalità telematica per svariate ragioni. Secondo la Suprema Corte quando le notificazioni o comunicazioni eseguite a mezzo posta elettronica non possono essere ritenute valide per "omessa consegna" è necessario distinguere a seconda che quest'ultima sia imputabile o meno al destinatario del messaggio, per poter determinare gli effetti che ne conseguono. In proposito la VI Sez. Civile con Sentenza 15/12/2016 n.25968, in tema di biglietti di cancelleria, in mancanza di apposita disciplina per tali fattispecie precisa: ***"Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di indirizzo PEC che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo -come nel caso in specie- sono eseguite esclusivamente in Cancelleria"***. Le stesse modalità si adottano nell'ipotesi di mancata consegna del messaggio per altre cause imputabili al destinatario. Tale principio è stato ribadito nella recente Sentenza della Cassazione Sez. VI n.3965 del 18/2/2020 che ha ulteriormente precisato che qualora non si è potuto effettuare la comunicazione telematica per cause NON imputabili al destinatario, per l'art 16 co 8 D.L. n.179/2012 si applicano gli artt. 136 co 3°, 137 e ss C.P.C., la notifica in rinnovazione deve quindi avvenire nelle forme ordinarie. Viceversa qualora la mancata notifica sia ascrivibile al destinatario del messaggio, troverà applicazione il comma 6° dell'art. 16 D.L. n.179/2012, secondo cui le notificazioni e comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria. La stessa Corte prosegue precisando altresì che l'inosservanza di tali obblighi della parte che non si sia dotata dei necessari strumenti informatici o non abbia verificato l'efficienza, ne determina l'imputabilità in caso di mancata consegna. Ebbene quest'ultima precisazione si attaglia alla perfezione alla fattispecie in esame. Per espressa ammissione della Soc. Atletico Foiano nelle proprie controdeduzioni già in data 11/2/22 (venerdì antecedente alla gara) la stessa NON si era avveduta della scadenza della propria casella PEC, tant'è che la stessa veniva a conoscenza di tale status solo a seguito di apposita segnalazione della Federazione che avvisava la società della scadenza della PEC, che poi veniva successivamente rinnovata il martedì successivo alla disputa della gara in questione, esattamente il 15/2/2022. Si è quindi verificato un vuoto tra il venerdì precedente ed il martedì successivo alla gara in cui la soc. Atletico Foiano era sprovvista di PEC e dotata del solo recapito di posta elettronica ordinaria. Alla luce di quanto detto la carenza di un valido indirizzo PEC della società reclamata è certamente ascrivibile alla stessa società Atletico Foiano, pertanto nessun addebito può essere mosso alla società reclamante Farnetum che si è vista impossibilitata per cause a lei non imputabili, a comunicare via PEC il proprio preannuncio di reclamo. Bene ha fatto la stessa società reclamante a depositarlo alla PEC dell'Ufficio del GST, come prescritto dai citati Ermellini. Prive di pregio appaiono le ulteriori doglianze avanzate dalla società reclamata secondo le quali il preannuncio di reclamo invece di comunicarlo via posta elettronica ordinaria all'indirizzo risultante dal portale ufficiale della Federazione, il reclamante, per ottenerne la ricevuta, avrebbe dovuto comunicarlo via fax, senza peraltro specificare il relativo numero, dal momento che dagli atti depositati dal reclamante, NON contestati da controparte, risulta visura del portale FIGC-LND alla data del preannuncio dal quale non si evince alcuna utenza fax della soc. Atletico Foiano, risultando oltre al vecchio indirizzo pec ormai non più valido, un indirizzo email al quale è stato tempestivamente trasmesso il preannuncio di reclamo, una utenza telefonica di cellulare sia accanto alla dicitura Telefono sede, sia alla dicitura Telefono altro; nulla accanto alla dicitura FAX. Ciò premesso è da rigettare l'eccezione d'inammissibilità/improcedibilità del ricorso, si può quindi passare all'esame nel merito. La società reclamante Farnetum in ricorso lamenta l'irregolare posizione del calciatore MIRESE Antonio Giovanni nato l'8/6/2006, menzionato nella distinta di gara della società avversaria Atletico Foiano, che ha disputato la gara con la maglia n°16, in sostituzione di altro calciatore. In particolare si contestava la regolarità della gara de quo in quanto lo stesso calciatore "giovane" NON avrebbe potuto prender parte alla gara in quanto sprovvisto della necessaria preventiva autorizzazione

all'attività agonistica ex art. 43 co 3° NOIF. Esaminato il referto arbitrale, risulta che il calciatore Miresse Antonio Giovanni effettivamente ha partecipato alla gara sostituendo l'atleta n. 8 dell'Atletico Foiano al minuto 26 del secondo tempo. Considerata la data di nascita riportata in distinta (8/6/2006), si desume che il calciatore in questione alla data della disputa della gara, aveva compiuto esattamente anni 15 mesi 8 gg. 5, essendo quindi non ancora sedicenne, lo stesso può certamente annoverarsi come "giovane calciatore". In questo caso, ai fini della regolarità dello svolgimento della gara, assume rilevanza l'età prevista dai regolamenti per partecipare alla competizione di cui trattasi. In proposito l'art. 34 NOIF pone dei limiti di partecipazione alle gare; il 3° comma dello stesso articolo recita: **"I calciatori 'giovani', che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, OMISSIS, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purchè autorizzati dal CR-LND territorialmente competente"**. Il C.U. FIGC LND n° 1 del 7/7/2021 detta limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età; alla pag. 50 si legge: **"alle gare di III Categoria -OMISSIS- possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022- OMISSIS- che abbiano compiuto il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dagli artt.31,32,33 e 34 NOIF. - L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita, previo reclamo di parte, con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 del CGS"** Effettuati i dovuti accertamenti presso l'ufficio Tesseramento del CR Campania - LND è emerso che il calciatore MIRESESS Giovanni Antonio nato l'8/6/2006 risulta regolarmente tesserato per la società A.S.D. Atletico Foiano dall'11.11.2021. **Il calciatore in parola non risulta essere stato autorizzato ai sensi dell'art. 34 delle NOIF.**

PQM

Rigetta l'eccezione preliminare di inammissibilità/ improcedibilità avanzata dalla Soc. ASD Atletico Foiano; nel merito: accertata l'irregolare posizione del calciatore "giovane" MIRESESS Antonio Giovanni, tesserato con la stessa società reclamata, per la mancanza della prescritta autorizzazione preventiva ex art 34 NOIF, ne consegue la perdita della gara per la società interessata, ex art. 10 co 6 CGS pertanto

DELIBERA

di accogliere il reclamo della soc. ASD Farnetum e per l'effetto, essendo 1' infrazione, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara Atletico Foiano - Farnetum col punteggio di 0-3 in favore della società reclamante Farnetum. Nulla per il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Gianluigi NENNA**

Pubblicato in BENEVENTO il 28 Febbraio 2022

Il Segretario
Antonio Maddalena

Il Delegato
Vincenzo Iacoviello